



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 564/14/CONS

CONDIZIONI DI RESTITUZIONE DEGLI INVII AFFIDATI AD ALTRI OPERATORI E RINVENUTI NELLA RETE DI POSTE ITALIANE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 ottobre 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ed in particolare l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito “Agcom”) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTO l’articolo 2, comma 4, lettera a) e l’articolo 22, comma 2, d.lgs. n. 261/1999, che conferiscono all’Autorità competenze in ordine alla “*regolazione dei mercati postali*” e all’approvazione delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale predisposte dal fornitore del servizio universale postale;

VISTA la delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013, recante “*Approvazione – con modifiche – delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 18 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale (di seguito “Cgs”), *Allegato A* alla predetta

delibera, rubricato “*Restituzione degli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete di Poste Italiane*”, che, al comma 2, statuisce che “*ove le parti non riescano a concludere un accordo possono richiedere l’intervento dell’Autorità*”;

VISTE le note degli operatori Poste Italiane e Global Postal Service, rispettivamente del 18 giugno 2014 (prot. Agcom 32199) e del primo agosto 2014 (prot. Agcom 42479);

VISTA la richiesta di informazioni dell’Autorità del 10 settembre 2014 (prot. Agcom 46822) inviata agli operatori Poste Italiane e Global Postal Service;

VISTE le risposte degli operatori Poste Italiane e Global Postal Service, rispettivamente del 12 settembre 2014 (prot. Agcom 47359) e del 23 settembre 2014 (prot. Agcom 49073), con le quali entrambe le parti dichiarano l’impossibilità di concludere un accordo per la restituzione degli invii rinvenuti nella rete di Poste Italiane e chiedono l’intervento dell’Autorità;

CONSIDERATO che il fenomeno del rinvenimento nella rete di Poste Italiane di invii affidati ad altro operatore ha un rilievo significativo e riguarda, oltre all’operatore Global Postal Service, anche altre imprese operanti nel settore postale;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento del servizio postale ed, in particolare, del recapito della corrispondenza, a generale tutela dell’utenza;

RITENUTO, pertanto, opportuno, sulla base delle evidenze ad oggi raccolte, di avviare un intervento regolamentare volto a definire le condizioni di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane;

CONSIDERATO, per ciò che riguarda gli invii dell’operatore Global Postal Service rinvenuti nella rete di Poste Italiane, che l’impossibilità di concludere un accordo tra i due operatori rende indifferibile ed urgente intervenire con immediatezza a salvaguardia del prevalente interesse degli utenti;

CONSIDERATO che, a tutela del preminente interesse dell’utenza, nelle more della conclusione della presente istruttoria volta a disciplinare la fattispecie del rinvenimento degli invii di corrispondenza di altri operatori nella rete di Poste Italiane, non può trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 17 delle Cgs relativamente alla distruzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane;

CONSIDERATO che il fine di assicurare l’effetto utile delle determinazioni che saranno adottate al termine della presente istruttoria giustifica l’adozione di misure cautelari che, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, rappresentano ordinari strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni per evitare che, nelle more dell’istruttoria, l’interesse tutelato in via primaria, nel caso di specie l’interesse degli utenti, possa essere vanificato o gravemente compromesso;

RITENUTO pertanto, giustificato disporre da subito che Poste Italiane restituisca gli invii rinvenuti nella propria rete all’operatore Global Postal Service, così da assicurare lo svolgimento del servizio richiesto dagli utenti, ferma restando la possibilità di applicare per la restituzione le condizioni economiche che potranno essere fissate nelle determinazioni conclusive della presente istruttoria;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È avviato il procedimento volto alla definizione delle “Condizioni di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane”. Nelle more della conclusione del predetto procedimento, al fine di tutelare il preminente interesse degli utenti, Poste Italiane, senza l'applicazione di alcuna tariffa, restituisce, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, all'operatore Global Postal Service gli invii ad esso affidati e fino ad oggi rinvenuti nella rete di Poste Italiane presso i Centri di meccanizzazione postale in cui essi risultano conservati alla data del primo ottobre 2014. L'importo eventualmente dovuto a Poste Italiane, determinato sulla base delle risultanze del presente procedimento, sarà versato dall'operatore Global Postal Service entro quindici giorni dalla pubblicazione della delibera di conclusione del presente procedimento.

2. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, fatte salve le eventuali proroghe motivate, le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo, nonché i termini necessari allo svolgimento dell'eventuale consultazione pubblica.

3. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Ferrara, funzionario della Direzione servizi postali.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2014

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani